



COMUNE DI MONTELANICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Registro Generale n. 13

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 05-05-2020

Ufficio:

Oggetto: Disciplina oraria apertura e chiusura attività commerciali - Emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio,

IL SINDACO

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” con cui è stato proclamato, per n. 6 mesi, lo stato di emergenza;

Visti inoltre

- ✓ il DPCM dell'8 marzo 2020 – “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;
- ✓ il DPCM del 9 marzo 2020 – “*Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- ✓ il DPCM del 11 marzo 2020 – *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;
- ✓ il DPCM del 01 aprile 2020 – *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- ✓ il DPCM del 10 aprile 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;

Preso atto del DPCM del 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020 n. Z00037 nella quale è stata prevista la possibilità per i Comuni di adottare provvedimenti volti a programmare gli orari delle attività commerciali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza su tutto il territorio comunale di adottare provvedimenti che riducano la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici e privati, con particolare riferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale collegato agli orari di apertura delle attività commerciali e all'esercizio del servizio di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande laddove consentito;

Richiamato l'art. 50, comma 5, TUEL secondo cui “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e*

urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale” e il comma 7 del medesimo articolo secondo cui “7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, (...), d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”

ORDINA

Al fine di prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, dal giorno 6 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, stante il DPCM del 26 aprile 2020, per le motivazioni sopra addotte e per l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020, fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemica, sul territorio comunale di Montelanico, di fissare dal lunedì alla domenica:

1. **h. 8.00 (con possibilità di anticipare l'apertura alle h. 7.00) - h. 20.00** per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, alimentari e non alimentari indicati nell'allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 e nelle ordinanze del Presidente della Regione Lazio;
2. **h. 8.00 (con possibilità di anticipare l'attività de-qua dalle h. 7.00) - h. 20.00** per l'attività di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande laddove consentito;
3. **h. 8.30-h. 19.00** farmacia

Alle attività di consegna a domicilio, il rispetto delle norme igienico sanitarie, relativamente al confezionamento e dal trasporto, nonché l'utilizzo dei dispositivi DPI (guanti, mascherine ecc.);

Agli esercenti, e dai clienti delle attività di asporto (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, paninoteche, piadinerie ecc), **l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno del locale, il divieto di sostare nelle vicinanze degli stessi e l'utilizzo dei dispositivi DPI (guanti, mascherine ecc.)**

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Montelanico ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di darne più ampia diffusione;

la trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed esecuzione:

- Comando di Polizia Locale **poliziale@comune.montelanico.roma.it**
- Stazione Carabinieri Montelanico **trm31023@pec.carabinieri.it**
- Al Commissariato P.S. Colleferro
comm.colleferro.rm@pecps.poliziadistato.it
- Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro **rm2150000p@pec.gdf.it**
- Alla Prefettura di Roma **protocollo.prefrm@pec.interno.it**
- Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Sede Distrettuale di Colleferro **uoc.isp@pec.aslromag.it**

AVVERTE

Che l'inosservanza del presente provvedimento prevede inoltre l'adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge, e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l'applicazione del disposto dell'articolo 7-bis –Sanzioni amministrative del D.lgs. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lazio nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Dr. ALLOCCA RAFFAELE